

Riforma Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

In particolare è stato chiarito che, con il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto anche per gli apprendisti, l'obbligo contributivo sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

In merito alla contribuzione per la CIGS, per il solo anno 2022 è stata ridotta dello 0,63% che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento. Ne consegue che per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 15, l'aliquota è pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo. Resta fermo che l'applicazione della riduzione contributiva, laddove prevista, è condizionata dalla media occupazionale del datore di lavoro nel corso dell'anno. Pertanto, qualora il datore di lavoro - nel semestre di riferimento - abbia una media occupazionale inferiore al limite dimensionale previsto, la riduzione contributiva in argomento non può essere riconosciuta per i mesi di paga nei quali si siano registrati i predetti limiti dimensionali. L'aliquota contributiva ordinaria nelle misure sopra indicate si applica, per l'anno 2022, a tutti i lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.

La misura della contribuzione di finanziamento del FIS, limitatamente all'anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), è articolata come segue:

- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).

Detta riduzione delle aliquote ordinarie di finanziamento del FIS è prevista, per il solo anno 2022, con le relative modulazioni, per tutti i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del FIS.

Nel messaggio, invece, sono riportate le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, sia con riferimento i periodi correnti che i periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022.